

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione Lavori Pubblici*

*Urbanistica e Trasporti*

---

PROPOSTA DI LEGGE

" Proroga Legge regionale n.45 del 15-5-1980 "

a firma dei Consiglieri: BORTONE, CASSANO, PIACQUADIO, SILVESTRI

Approvata nella seduta del 19 novembre 1980

Relatore Antonio Piacquadio

RELAZIONE

Sig. Presidente, Sigg. Consiglieri,

con la legge regionale n.45 del 15/5/1980 che assegna contributi per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici, si tendeva al recupero di stupendi palazzi, autentici capolavori di arte e di cultura, in uno alla creazione di nuove abitazioni in un momento di particolare crisi del settore, e di generale richiesta di alloggi nivenienti dalle popolazioni leccesi.

Poiché tale legge all'art.5 disponeva che le domande per ottenere i previsti contributi dovessero essere inoltrate alla Regione entro il 30 aprile di ciascuno anno, e poiché la legge é entrata in vigore dopo la scadenza dell'indicato termine, si impone la proroga di tale termine, per l'utilizzo immediato dei fondi stanziati per l'esercizio 1980.

La proposta di legge é stata approvata alla unanimità dalla competente commissione e si ritiene pertanto di sottoporre all'attenzione del Consiglio per l'ulteriore approvazione.

In sostanza per superare le difficoltà insorte in fase di prima applicazione della legge, si é prorogata la scadenza utile per la presentazione delle domande accettando anche quelle pervenute successivamente.

(Antonio Piacquadio)

*Piacquadio*

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione Lavori Pubblici*

*Urbanistica e Trasporti*

PROPOSTA DI LEGGE

" Modifica alla Legge Regionale n.45 del 15-5-1980 ".

TESTO DEFINITIVO VII COMMISSIONE

p.d.l. BORTONE

Art. 1

Al fine di consentire l'immediata utilizzazione dei contributi disposti dalla L. R. 15-5-80 n.45 per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi, la scadenza per l'inoltro delle domande di cui all'art.6 è prorogata, limitatamente all'esercizio finanziario 1980, sino al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

La Giunta Regionale darà apposita comunicazione a mezzo stampa della nuova scadenza e provvederà, trascorsi i trenta giorni di cui al precedente comma, agli adempimenti di cui all'art.7 della citata legge regionale 15-5-1980 n.45.

Sono ammesse le domande comunque pervenute alla Regione prima della scadenza di cui al primo comma.

Art. 2

I fondi non impegnati di cui all'art. 13 della legge regionale n.45 del 15-5-80 sono riportati con la presente legge al 1981, nel corrispondente capitolo.

Articolo unico

Al fine di consentire l'immediata utilizzazione dei contributi disposti dalla legge regionale 15-5-1980 n.45 nell'esercizio finanziario 1980, per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi, la scadenza per l'inoltro delle domande di cui all'art.6 è prorogata a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Giunta Regionale darà apposita comunicazione a mezzo stampa della nuova scadenza e provvederà, trascorsi i trenta giorni di cui al precedente comma, agli adempimenti di cui all'art.7.

Sono ammesse le domande comunque pervenute alla Regione prima della scadenza di cui al ripetuto primo comma.